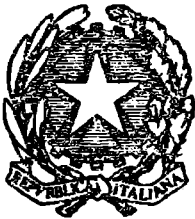


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 maggio 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86001

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 1.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 (Legge finanziaria per gli anni 1996/1998) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996/1998. Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1996, n. 1.

Modifica della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 52 «Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni comunali» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 2.

Rendiconti 1994 dei Parchi e delle Riserve naturali e dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 3.

Modifica alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 30 «Autorizzazione alla vendita di beni immobili» Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 31 gennaio 1996, n. 1.

Regolamento regionale per la navigazione sulle acque piemonesi del Lago Maggiore comprese nella Riserva naturale speciale del Fondo Toce Pag. 4

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1995, n. 56.

Provvedimenti in materia di tributi regionali Pag. 5

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1995, n. 57.

Modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri interventi programmati), 2 maggio 1990 n. 34 (attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale) e 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e norme transitorie per l'attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1995, n. 58.

Norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali. Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 4.

Regolamento della Commissione regionale per l'edilizia residenziale Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1996, n. 1.

Finanziamento straordinario a favore della «Fondazione Marco Lucchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin per i bambini vittime della guerra» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1996, n. 2.

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, terzo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, concernente finanziamenti per il Centro zootecnico sperimentale. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1996, n. 3.

Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunità familiari montane Pag. 15

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1996, n. 4.

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 «Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuative della legge 22 ottobre 1971, n. 865» e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36 «Attività di controllo e vigilanza nei confronti degli Enti regionali per lo sviluppo industriale». Pag. 16

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1996, n. 5.

Esercizio del controllo sugli atti e vigilanza sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Pag. 16

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 45.**

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1996, n. 1.

Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia. Pag. 18

REGIONE SICILIA**LEGGE 8 gennaio 1996, n. 1.**

Abrogazione degli articoli 9 e 13 della legge 19 dicembre 1995, n. 84, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 1995 recante: «Norme per l'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili - Interpretazione e modifiche di norme». Pag. 20

LEGGE 8 gennaio 1996, n. 2.

Disposizioni interpretative e modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 «Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche». Disposizioni varie in materia agricola ... Pag. 21

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1995, n. 49.**

Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995/1997 - II provvedimento Pag. 23

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 50.

Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 20 «Istituzione del comitato d'intesa regione-enti locali». ... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 51.**REGIONE BASILICATA****LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1995, n. 70.**

Sostituzione del 3° comma dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1981 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1979 n. 5 Pag. 24

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1996, n. 1.**

Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996 Pag. 24

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 30 novembre 1995, n. 102.**

Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1994, n. 42 - Disciplina sulla ossigenoterapia domiciliare Pag. 25

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1995, n. 103.

Modifica dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 109 (Interventi a favore delle attività produttive extragricole per l'anno 1993) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 104.

Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara Pag. 26

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 105.

Attribuzione ai Comuni e alle Province di beni immobili regionali Pag. 26

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1995, n. 58.**

Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1995, n. 46: Iniziative a sostegno delle associazioni storiche femminili in occasione del 50° anniversario della Resistenza Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 1.**

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 (Legge finanziaria per gli anni 1996/1998).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 2 febbraio 1996)

(Omissis).

96R0127

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996/1998.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 2 febbraio 1996)

(Omissis).

96R0128

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1996, n. 1.**

Modifica della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 52 «Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni comunali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 51 è sostituito dal seguente: «L'iniziativa dei Comuni ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di una nuova provincia deve concludersi con il parere regionale entro il termine perentorio di venti mesi dalla data di adozione della prima deliberazione con cui l'iniziativa stessa viene proposta».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 gennaio 1996

GHIGO

96R0093

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 2.

Rendiconti 1994 dei Parchi e delle Riserve naturali e dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione rendiconti dei parchi e delle riserve naturali

1. Ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale n. 55 del 29 dicembre 1981 sono approvati i seguenti rendiconti:

- a) Parco delle Capanne di Marcarolo;
- b) Parco fluviale del Po e dell'Orba
- c) Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè;
- d) Parco naturale di Avigliana;
- e) Riserva naturale orientata delle Baragge;
- f) Parco naturale dell'Argentera;
- g) Ente di gestione delle arce protette della Collina Torinese;
- h) Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Cuneese;
- i) Ente di gestione del parco naturale Alpe Veglia e Alpe Devero;
- l) Ente di gestione del parco naturale Orsiera Rocciavré e della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Lecco di Chianocco;
- m) Ente di gestione delle riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del colle della Torre di Buccione;
- n) Parco naturale Val Tronca;
- o) Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del lago Maggiore;
- p) Ente di gestione dei parchi e riserve naturali Astigiani;
- q) Ente di gestione del parco naturale della Rocca di Cavour;
- r) Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario Domo-dossola;
- s) Riserva naturale speciale del Sacro Monte della Santissima Trinità di Ghiffa;

- t) Parco naturale del Monte Fenera;
- u) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
- v) Riserva naturale speciale parco Burcina «F. Piacenza»;
- w) Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea;
- x) Riserva naturale speciale della Bessa;
- y) Parco naturale Alta Valsesia;
- z) Ente parco Lame del Sesia;

aa) Ente per il diritto allo studio universitario;

bb) Ente di gestione del parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo;

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 gennaio 1996

GHIGO

La presente legge regionale verrà anche pubblicata, con gli allegati, in un il supplemento speciale al Bollettino ufficiale.

96R0094

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 3.

Modifica alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 30 «Autorizzazione alla vendita di beni immobili»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 30, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 gennaio 1996

GHIGO

96R0095

REGOLAMENTO REGIONALE 31 gennaio 1996, n. 1.

Regolamento regionale per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore comprese nella Riserva naturale speciale del Fondo Toce.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Circolare delle unità di navigazione

1. Nelle acque comprese nella riserva naturale speciale del Fondo Toce, istituita con legge regionale 24 aprile 1990, n. 51, i cui confini sono individuati nella parte a lago da apposite boe cilindriche di colore giallo, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela e loro mezzi similari, nonché alle unità munite di motore elettrico con potenza non superiore a 2,208 Kw (3Hp) condotte esclusivamente per la pratica della pesca.

2. Alle unità a motore è consentito l'attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, esclusivamente per la fuoriuscita dallo stesso lungo una linea perpendicolare al litorale di partenza, ad una velocità non superiore a 3 nodi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. L'attraversamento dello specchio lacuale a partire dalla confluenza del fiume Toce o per raggiungere la stessa deve avvenire lungo la direzione perpendicolare alla linea di confluenza. L'attraversamento è vietato nelle zone riservate alla balneazione.

3. La velocità delle moto d'acqua e mezzi similari, nella fase di attraversamento dello specchio lacuale di cui al comma 1, deve essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua, ciò al fine di evitare che le emissioni di scarico nonché quelle acustiche rechino danno o fastidio agli altri utenti del lago.

4. Entro gli stessi limiti di velocità di cui al comma 2, è consentita la navigazione a motore lungo il fiume Toce, purché questa avvenga lungo l'asse del corso d'acqua citato.

5. È vietata la navigazione e lo stazionamento con qualsiasi tipo di unità, a motore e non, nelle zone a canneto nonché la navigazione alle unità a motore lungo il Rio Stronetta ed il Canale di Fontotoce.

6. È consentita la navigazione, senza l'ausilio del motore o con motori elettrici, lungo il Canale di Fontotoce ed il Rio Stronetta, purché questa avvenga lungo l'asse dei corsi d'acqua citati.

7. Le Amministrazioni rivierasche sono delegate ad assumere provvedimenti atti a vietare l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nell'ambito del proprio territorio comunale facente parte della Riserva naturale.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché a quelle utilizzate per ricerca autorizzate dall'Ente di gestione della Riserva.

Art. 2.

Vigilanza

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39, sono compiuti:

a) dal personale regionale assegnato alle funzioni in materia di Navigazione interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ai sensi degli articoli 55 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1988, n. 447;

b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziale;

c) dal personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali;

d) dagli Agenti di Polizia locale, urbana e rurale, dalle Guardie di Caccia e Pesca, dal Corpo Forestale dello Stato.

Art. 3.

Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione, di cui alla legge regionale 39/1993.

2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, è il Presidente della Giunta regionale.

Art. 4.

Norme di rinvio

1. Attraverso specifici atti amministrativi del Presidente della Giunta regionale, la Regione si riserva di disporre eventuali particolari prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative vigenti in materia di Navigazione Interna.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Torino, addì 31 gennaio 1996

GHIGO

Nota — Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 19 dicembre 1995, n. 160-20476, pubblicata a pag. 1183 del presente Bollettino ufficiale.

96R0125

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1995, n. 56.

Provvedimenti in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 3 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1972 n. 2 «Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibili».

1. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1972 n. 2 è soppressa la parola «grandi».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 2/1972 è sostituito dal seguente: «Salvo quanto disposto al comma 4 l'imposta è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione».

3. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 2/1972 è sostituito dal seguente: «L'imposta è determinata, con decorrenza 1° gennaio 1994, nella misura del 10 per cento del canone per concessioni dei beni del demanio marittimo».

Art. 2.

Applicazione della variazione della misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta determinata a norma dell'art. 1 comma 3 della legge regionale 2/1972 come modificato dalla presente legge si applica alle concessioni il cui canone annuo scada successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale 13 gennaio 1993 n. 1 «Provvedimenti in materia di tributi regionali»

1. L'art. 6 della legge regionale 13 gennaio 1993 n. 1 è abrogato.

TITOLO II

TASSA AUTOMOBILISTICA

Art. 4.

Abrogazione del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1994 n. 63: «Interventi per le popolazioni colpite da eventi alluvionali e variazione della tassa automobilistica regionale».

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1994 n. 63 è abrogato.

Art. 5.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 63/1994)

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 63/1994 dopo le parole «anno finanziario 1995» sono aggiunte le parole «e solo per tale anno».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTINZIONE DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 6.

Estinzione di crediti

1. I crediti di importo non superiore a lire alla data del 31 dicembre 1994, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ad essi connessi.

2. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte e tasse di importo non superiore a lire 20.000.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 dicembre 1995

MORI

96R0152

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1995, n. 57.

Modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri interventi programmati), 2 maggio 1990 n. 34 (attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale) e 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e norme transitorie per l'attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 3 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

NUOVE NORME IN MATERIA DI RECUPERO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1987 N. 25

Art. 1.

Procedure relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica

1. Ai programmi di edilizia residenziale pubblica quali i Programmi Organici di Intervento di cui alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri interventi programmati), i Programmi Integrati di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) nonché quelli di cui all'art. 12 della stessa legge, i Programmi di Recupero Urbano di cui all'art. 11 della legge 11 dicembre 1993 n. 493 (disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia), i Programmi di Riqualificazione Urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 (Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2 comma 2 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e successive modificazioni e integrazioni), nonché i Programmi costruttivi localizzati al di fuori dei piani per l'edilizia economica e popolare, fatti salvi gli specifici contenuti di ciascun programma, si applicano le seguenti procedure e la normativa vigente per i programmi organici di intervento.

2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale che, divenuta esecutiva, viene inviata con i relativi elaborati alla Regione unitamente alla domanda di finanziamento di cui all'art. 11 comma 2 della legge regionale n. 25/1987 e successive modificazioni.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 possono essere apportate le varianti allo strumento urbanistico generale del Comune interessato indicate dall'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni.

4. Qualora i programmi di cui al comma 1 comportino le varianti allo strumento urbanistico generale del Comune interessato previste dall'art. 9 della legge regionale 24/1987 e successive modificazioni, la civica amministrazione contemporaneamente all'inoltro degli atti in Regione procede al loro deposito, per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico, presso la Segreteria comunale previo avviso da affiggersi all'albo pretorio e da pubblicarsi mediante manifesti o avviso sul Bollettino ufficiale della Regione o su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque abbia interesse può presentare alla Regione osservazioni inerenti alla variante allo strumento urbanistico

generale che il programma comporti; su tali osservazioni decide la Regione in sede di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale a norma del presente articolo.

5. Per i programmi di cui al presente articolo si procede, per ciascuna fonte di finanziamento secondo l'ordine cronologico di arrivo delle rispettive istanze.

6. I programmi presentati privi degli elaborati previsti dagli articoli 4, come modificato dalla presente legge, 5, 6 e 7 della legge regionale 25/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, sono immediatamente rinviati, ai Comuni a cura del responsabile del procedimento.

7. La Giunta regionale verifica la corrispondenza dei programmi agli obiettivi fissati dal programma quadriennale regionale ed alla vigente normativa e dispone la localizzazione dei relativi interventi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 12 della legge regionale 25/1987, così come modificato dalla presente legge.

8. Qualora sia necessaria l'adozione di provvedimenti di natura urbanistica o paesistico-ambientale la localizzazione ha carattere provvisorio ed è subordinata all'esito dei relativi procedimenti.

9. La Giunta regionale nell'assegnare i finanziamenti, nei limiti di disponibilità del Bilancio e del Programma Quadriennale Regionale,

a) per i programmi aventi contenuto e valore di strumenti urbanistici attuativi ricadenti in ambiti di interesse regionale o comportanti contestuali varianti allo strumento urbanistico generale, procede alla conferma della localizzazione unitamente alla approvazione degli strumenti urbanistici e delle contestuali varianti allo strumento urbanistico generale, o eventuale rilascio dell'autorizzazione di massima. Tali procedimenti urbanistici e paesistici hanno priorità rispetto ad altri procedimenti urbanistici e paesistici;

b) per i programmi aventi contenuto e valore di strumenti urbanistici attuativi non ricadenti in ambiti di interesse regionale, procede alla conferma della localizzazione degli interventi ad avvenuto esito favorevole del controllo sugli strumenti urbanistici e relative varianti connesse, nonché previa acquisizione di eventuali autorizzazioni di massima da rilasciarsi dalla Provincia ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 52/1994, ma nel termine di quarantacinque giorni in luogo di quello previsto dal relativo comma 2 lettera b).

Art. 2.

Programmi costruttivi

1. I comuni possono localizzare programmi costruttivi anche al di fuori di piani per l'edilizia economica e popolare motivandone analiticamente le ragioni.

2. Nel caso in cui in base alla vigente normativa urbanistico-edilizia gli interventi inseriti nei programmi costruttivi di cui al presente articolo non comportino l'obbligo di ricorso allo strumento urbanistico attuativo, il relativo progetto è costituito dai soli elaborati necessari per ottenere la concessione edilizia.

3. I programmi costruttivi così approvati producono gli effetti propri dei piani per l'edilizia economica e popolare.

Art. 3.

Programmi prioritari

1. Il Programma Quadriennale Regionale individua i programmi di interesse regionale ai quali viene attribuita priorità di istruttoria e di finanziamento. Per l'approvazione e il finanziamento di tali programmi si fa preferibilmente ricorso alle procedure dell'accordo di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), fermo restando che non possono essere approvati in tale sede interventi che risultino in contrasto con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

Art. 4.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 25/1987

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 25/1987 è aggiunto il seguente comma:

«4. Nel caso in cui in base alla vigente normativa urbanistico edilizia gli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 non comportino l'obbligo di ricorso allo strumento urbanistico attuativo, il progetto operativo può essere costituito dai soli elaborati di cui all'art. 5 e non è assoggettato alle disposizioni della legge regionale 8

luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) fermo restando che la relativa approvazione da parte del Comune produce gli effetti giuridici propri di uno strumento urbanistico attuativo».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 25/1987

1. L'art. 11 della legge regionale 25/1987 è sostituito dal seguente:

Art. 11.

Contributi di cui alla lettera a), primo comma, dell'art. 8

1. Le domande per ottenere i contributi per i Programmi Organici di Intervento sono presentate senza scadenze alla Regione dai comuni o da altri soggetti attuatori tramite i comuni sede dell'intervento, con attestazione del comune medesimo sul rapporto con la vigente strumentazione urbanistica e territoriale e sul rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi e dei vincoli tecnico-economici.

2. La Giunta regionale, verificata la rispondenza dei programmi proposti ai contenuti della vigente normativa ed agli obiettivi del Programma Quadriennale Regionale per l'edilizia residenziale, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio e delle risorse del Programma Quadriennale Regionale, individua gli interventi ammissibili a contributo e determina l'ammontare di quest'ultimo.

3. I programmi possono essere preceduti da un programma preliminare che contiene l'individuazione dell'ambito territoriale e urbano, le linee guida del progetto operativo, le previsioni urbanistiche, quelle finanziarie, quelle relative ai soggetti attuatori e alle modalità di gestione ed è finalizzato a:

a) consentire la preventiva valutazione da parte della Regione della corrispondenza, alle finalità ed ai requisiti previsti dal Programma Quadriennale Regionale, del Programma che si intende proporre, nonché della sua coerenza con la natura degli interventi proposti;

b) mirare alla predisposizione di condizioni operative efficienti e ottenere il finanziamento, qualora l'esame sia positivo, delle spese connesse alla redazione del conseguente sviluppo operativo del programma, secondo le disposizioni di cui al Programma Quadriennale Regionale vigente.

4. La Giunta regionale nell'approvare i programmi preliminari concede contributi per la redazione dei conseguenti programmi organici di intervento.

5. La Giunta regionale trasferisce i finanziamenti che fanno carico al bilancio regionale, relativi agli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 2 ai comuni competenti per territorio, che provvedono a concederli e a liquidarli, o direttamente ai soggetti attuatori.

6. La Giunta regionale sospende l'invio dei programmi alla Regione in caso di insufficienza di disponibilità finanziaria.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 25/1987

1. L'art. 12 della legge regionale 25/1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

Criteri di valutazione per la concessione di contributi di cui alla lettera a), primo comma, dell'art. 8

1. Per l'individuazione degli interventi ammissibili al contributo di cui alla lettera a), primo comma, dell'art. 8, viene valutata la presenza delle seguenti condizioni:

a) miglioramento della qualità insediativa tramite l'integrazione delle funzioni urbane e dei sistemi infrastrutturali;

b) riqualificazione dei centri storici;

c) entità del degrado degli immobili e previsione della sua eliminazione;

d) qualità ed esemplarità della progettazione con particolare riferimento agli aspetti architettonici, tecnologici e di risparmio energetico ed alle soluzioni individuate rispetto ai costi;

e) corrispondenza delle soluzioni abitative proposte alla articolazione dei fabbisogni accertati nell'area;

f) concorso documentato di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi da parte di enti pubblici e privati di operatori e loro consorzi;

g) coinvolgimento degli Istituti Autonomi per le Case Popolari quali soggetti attuatori degli interventi di recupero, anche mediante l'istituto della Concessione d'opera;

h) intervento su nuclei antichi compresi in parchi o aree protette».

Art. 7.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 25/1987

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 25/1987 è sostituito dal seguente:

«1. La concessione dei contributi di cui alla lettera e) dell'art. 8 all'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. avviene sulla base di progetti per la realizzazione di interventi che attuano le finalità previste dalla legge regionale Costitutiva dell'Agenzia stessa.

Art. 8

Contributi all'interno di Programmi

1. All'interno di programmi di cui all'art. 1, anche se già ammessi a finanziamento dalla Giunta regionale, non è richiesta la contrazione di un mutuo ipotecario da parte di privati che realizzano interventi di recupero primario o secondario ai quali siano attribuiti contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 25/1987.

TITOLO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
2 MAGGIO 1990 N. 34 E 3 MARZO 1994 N. 10

Art. 9.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 34/1990

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 34/1990 le parole «il tasso di interesse stabilito dal Ministero del Tesoro per l'edilizia agevolata, in vigore nel bimestre in cui viene adottato il provvedimento di recupero» sono sostituite dalle seguenti «il tasso di interesse nella misura legale».

Art. 10.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 10/1994

1. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 10/1994 è aggiunto il seguente comma:

«7. in mancanza di designazioni da parte dei Presidenti dei Tribunali o del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale possono essere nominati Presidenti, su proposta del Prefetto della Provincia nella quale è compreso l'ambito della Commissione, funzionari del Ministero dell'interno».

Art. 11.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati l'art. 9 della legge regionale 34/1990, nonché gli articoli 21 e 28-bis della legge regionale 24/1987 come modificati dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 34/1990.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Attuabilità del Programma Quadriennale Regionale

1. Al Programma Quadriennale Regionale per l'edilizia residenziale 1992/1995 si applica quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale 34/1990.

Art. 13.

Individuazione transitoria dei Programmi prioritari

1. Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del Programma per l'edilizia residenziale successivo al Programma Quadriennale Regionale 1992/1995 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 1994 n. 103, i programmi prioritari ai quali applicare le procedure di cui all'art. 3 sono i seguenti:

- a) programmi localizzati nei Comuni in cui il Programma Quadriennale Regionale individua interventi di interesse regionale;
- b) programmi localizzati nei Comuni capoluogo di Provincia;
- c) programmi di riqualificazione urbana presentati ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994.

Art. 14.

Pubblicazione della localizzazione

1. La localizzazione definitiva degli interventi è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione: dalla data della pubblicazione decorrono i termini di cui all'art. 3 della legge 179/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Applicazione delle procedure

1. Le procedure previste dalla presente legge, con esclusione del disposto dell'art. 1, comma 4, si applicano anche ai programmi pervenuti in Regione prima della sua entrata in vigore.

Art. 16.

Finanziamento del recupero del patrimonio di edilizia residenziale e del bando per recupero ed acquisto di alloggi

1. Gli importi di lire 5.515.600.000 e di lire 13.000.000.000 sono destinati, rispettivamente, al finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale e del bando per il recupero ed acquisto di alloggi, come previsti dal paragrafo 4.2.2.3. lettera A) del Programma Quadriennale per l'edilizia residenziale 1992/1995.

2. Sull'importo di lire 13.000.000.000 di cui al comma 1 opera la riserva del 13 per cento da destinare al finanziamento dell'acquisto di alloggi situati in zone di particolare degrado urbano ed ambientale, per il cui recupero è necessario un intervento globale, anche successivo, di riqualificazione di tipo complesso, da attuarsi attraverso la realizzazione di un programma di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 17.

Scadenze temporali

1. Le scansioni temporali previste dal Programma Quadriennale regionale per l'edilizia residenziale 1992/1995, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 1994 n. 103, relative all'edilizia sovvenzionata e finalizzate alla flessibilità di attuazione, decorrono dal 20 giugno 1995.

Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 dicembre 1995

MORI

96R0153

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1995, n. 58.

Norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 3 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge regionale:

CAPO I

DISCIPLINA DEI CONTROLLI
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1.

Organo di controllo

1. Il controllo sugli atti degli enti locali compresi nel territorio regionale è esercitato, in attuazione dell'art. 65 dello Statuto, dal Comitato regionale di controllo, articolato in due sezioni, con sede in Genova.

Art. 2.

Competenza

1. Il Comitato regionale esercita, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), il controllo di legittimità sugli atti:

- a) delle provincie, della città metropolitana di Genova, dei comuni e delle comunità montane;
- b) dei consorzi tra enti locali;
- c) delle unioni di comuni di cui all'articolo 26 della legge 142/1990;
- d) dei municipi di cui all'art. 12 della legge 142/1990;
- e) delle circoscrizioni di cui all'art. 13 della legge 142/1990;
- f) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza secondo le modalità di cui al capo II;
- g) degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette).

2. Non sono soggetti a controllo, oltre agli atti privi di carattere dispositivo, gli atti adottati in applicazione di provvedimenti anche di natura regolamentare già esecutivi, sempre che non abbiano contenuto discrezionale.

3. Ai sensi dell'art. 45 comma 1 della legge 142/1990 gli organi esecutivi degli enti assoggettati al controllo possono sottoporre, di propria iniziativa, al Comitato le proprie deliberazioni.

Art. 3.

Designazioni e candidature dei componenti del Comitato di controllo

1. Ciascuna sezione del Comitato è costituita nei modi stabiliti dall'art. 42 della legge 142/1990 ed esercita le proprie funzioni in modo autonomo.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, entro un mese dalla data di insediamento del nuovo Consiglio, fissa la data per l'elezione degli esperti di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 42 della legge 142/1990, dandone avviso sui quotidiani più diffusi a livello regionale e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo almeno sessanta giorni prima dell'elezione stessa.

3. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale richiede agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti, le tabelle dei nomi-

nativi per le designazioni degli esperti di cui ai numeri 1 e lettera a) comma 1 del citato art. 42 che devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'elezione.

4. L'indicazione della terna degli avvocati e delle due terne dei dottori commercialisti e dei ragionieri per ciascuna Sezione deve essere espressa da tutti gli ordini e collegi professionali competenti per territorio. In carenza di candidature e qualora le terne non siano state presentate nel termine di cui al comma 3, il Consiglio regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, provvede ad eleggere gli esperti fra le designazioni pervenute.

5. Le candidature per l'elezione degli esperti di cui ai numeri 3 e 4 lettera a) comma 1 del citato art. 42 devono essere presentate, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'elezione, alla Presidenza del Consiglio regionale che le trasmette alla Commissione di cui all'art. 30 dello Statuto per la verifica dei requisiti prescritti dalla legge 142/1990 e per l'esame delle eventuali cause di incompatibilità e di ineleggibilità.

6. I candidati devono espressamente indicare nella richiesta di candidatura i requisiti previsti dalla legge e allegare il proprio curriculum.

7. Il componente di cui alla lettera b) comma 1 del citato art. 42 e il relativo supplente sono designati dal Commissario del Governo entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4.

Elezione dei componenti

1. Il Consiglio regionale elegge per ciascuna Sezione con un'unica votazione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, i componenti di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 42 della legge 142/1990.

2. Nella stessa seduta il Consiglio elegge, con le modalità di cui al comma 1, due componenti supplenti per ciascuna Sezione scelti fra gli esperti non eletti di cui all'art. 3.

Art. 5.

Costituzione del Comitato regionale di controllo

1. Il Comitato regionale è nominato entro dieci giorni dall'ultima elezione o designazione ai sensi degli articoli 3 e 4 dal Presidente della Giunta regionale, il quale provvede all'insediamento delle sue Sezioni entro trentadue giorni dalla data del decreto di nomina.

2. Il Comitato regionale dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo di controllo.

Art. 6.

Elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti

1. Ciascuna Sezione, subito dopo il proprio insediamento e prima di ogni altro adempimento, sotto la presidenza del componente effettivo più anziano di età, elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, il Presidente tra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

2. Qualora dopo due votazioni nessuno abbia riportato la maggioranza di cui al comma 1, risulta eletto chi abbia ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Ciascuna Sezione, dopo aver eletto il Presidente, procede immediatamente all'elezione del Vice Presidente con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

Funzioni dei Presidenti di Sezione

1. Ciascun Presidente rappresenta la Sezione, convoca le sedute, predispone l'ordine del giorno e l'assegnazione degli atti ai relatori, sottoscrive i verbali delle sedute e le decisioni del collegio, dispone l'esecuzione delle decisioni adottate.

2. La rappresentanza dell'intero Comitato spetta al Presidente di una delle Sezioni per un periodo corrispondente a metà della legislatura, secondo un ordine stabilito dalla sorte.

Art. 8.

Funzioni del Vice Presidente di Sezione

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le funzioni sono svolte dal componente effettivo elettivo più anziano di età.

2. Il Vice Presidente svolge altresì i compiti che gli sono affidati o delegati dal Presidente.

Art. 9.

Componenti supplenti

1. Alle sedute sono convocati anche i componenti supplenti i quali possono intervenire e partecipare alla discussione senza diritto di voto, salvo il disposto del comma 2.

2. In caso di assenza o di impedimento, i componenti effettivi sono sostituiti con gli stessi poteri e facoltà dai relativi componenti supplenti, rispettivamente designati o eletti ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 10.

Decadenza dall'ufficio

1. Il componente che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o nei cui confronti si verifichi una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge decade dall'ufficio.

2. La Sezione contesta per iscritto la causa di decadenza all'interessato, il quale può prestare le proprie deduzioni scritte entro dieci giorni dalla notificazione della contestazione.

3. Ove la Sezione rilevi, comunque, l'esistenza della causa di ineleggibilità o di incompatibilità la comunica all'interessato il quale deve eliminarla entro i successivi dieci giorni.

4. Qualora, decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, la causa di decadenza permanga, il Presidente della Sezione ne dà comunicazione immediata al Presidente della Giunta regionale il quale dichiara la decadenza entro trenta giorni.

5. Nello stesso termine il Presidente della Giunta regionale nomina il primo dei non eletti per i componenti di cui all'art. 4 o richiede al Commissario del Governo la designazione per il componente di cui all'art. 3 comma 7.

Art. 11.

Sostituzione dei componenti

1. In caso di dimissioni o morte di un componente, il Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla notizia procede alla sostituzione nei modi previsti dall'art. 10 comma 5.

Art. 12.

Scioglimento delle Sezioni

1. Il Presidente della Giunta regionale, accertata l'impossibilità di funzionamento della Sezione, previa deliberazione del Consiglio regionale approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, procede con decreto al suo scioglimento.

2. Le procedure per la ricostituzione della Sezione sono avviate entro dieci giorni dal decreto di scioglimento di cui al comma 1. Fino al nuovo insediamento le funzioni sono svolte dall'altra Sezione.

Art. 13.

Obbligo di allontanamento dalla seduta

1. Allorché siano sottoposti al controllo della Sezione atti che investono direttamente o indirettamente interessi di un suo componente questi ha l'obbligo di allontanarsi dalla seduta limitatamente alla trattazione di tali atti.

Art. 14.

Indennità e trattamento di missione

1. Ai componenti dell'organo di controllo è corrisposta mensilmente una indennità pari a lire 3.000.000.

2. Al Presidente dell'organo di controllo è inoltre corrisposta una ulteriore indennità di carica mensile pari a lire 500.000.

3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità mensile pari a lire 1.750.000.

4. Le indennità di cui ai commi precedenti sono al lordo delle ritenute di legge.

5. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta della somma di lire 120.000 per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi. L'ammontare della riduzione è corrisposto al componente supplente che ha sostituito, nella seduta, il membro effettivo.

6. L'ammontare complessivo corrisposto mensilmente ai componenti supplenti non può comunque essere superiore all'importo di cui al comma 1.

7. Ai componenti effettivi e supplenti che si rechino, per ragioni connesse all'espletamento del loro incarico, in trasferta fuori del territorio regionale, competono l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio previsti per i Consiglieri regionali.

Art. 15.

Funzionamento del Comitato regionale di controllo

1. Ciascuna Sezione fissa il calendario dei lavori a cadenza mensile.

2. Le sedute ordinarie si svolgono almeno due volte alla settimana nei giorni e nelle ore prestabiliti e nella sede assegnata dalla Regione.

3. Il Presidente può convocare la Sezione in seduta straordinaria, mediante avviso anche telegrafico ai componenti, almeno ventiquattrore prima della seduta.

4. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

5. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le decisioni sono adottate con voto palese, tranne quelle dirette all'elezione del Presidente e del Vice Presidente; non è ammessa facoltà di astensione e il voto contrario deve essere motivato.

Art. 16.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno deve essere messo a disposizione dei componenti effettivi o supplenti almeno ventiquattrore prima della seduta mediante deposito in segreteria e affissione nella sala delle riunioni.

2. La Sezione può deliberare, a richiesta unanime dei componenti votanti, l'iscrizione all'ordine del giorno di eventuali provvedimenti o argomenti aventi carattere di indifferibilità e urgenza.

3. La Sezione può altresì decidere a maggioranza dei votanti, il rinvio motivato a successiva seduta della decisione sugli atti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 17.

Verbale

1. Il verbale di ogni seduta è redatto dal segretario e contiene l'indicazione dei componenti presenti, degli atti esaminati, dei relatori e delle decisioni adottate.

2. Ciascun componente ha facoltà di chiedere che vengano allegati al verbale la motivazione del proprio voto e ogni dichiarazione da lui resa per iscritto.

3. Gli amministratori degli enti intervenuti alle sedute ai sensi dell'art. 23 hanno facoltà di chiedere che vengano inserite a verbale le loro osservazioni.

4. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, resta depositato presso la segreteria.

Art. 18.

Esercizio del controllo

1. Il Comitato regionale di controllo è suddiviso, ai sensi dell'art. 1, in due Sezioni.

2. La Sezione Prima esercita il controllo sugli atti relativi agli «Affari Generali ed Istituzionali» (con particolare riguardo a statuti, regolamenti, convenzioni, nomine, indennità, spese di rappresentanza

e per convegni adesioni e costituzioni di commissioni e comitati, consulenze, incarichi, compensi vari, convenzioni tra enti, costituzione e modificazione di forme associative nonché l'assunzione diretta dei pubblici servizi e la partecipazione a società di capitali), al «Personale ed Organizzazione degli uffici», all'«Assistenza» e alla «Gestione del territorio» (con particolare riferimento a pianificazione urbanistica, territoriale e dei servizi, regolamenti edilizi).

3. La Sezione Seconda esercita il controllo sugli atti relativi al Bilancio e pianificazione finanziaria» (con particolare riferimento a bilancio di previsione, conti consuntivi, tariffe, mutui, tributi e servizi di tesoreria) ed al «Patrimonio» (con particolare riferimento a inventari, stato patrimoniale, atti riguardanti beni immobili, utenze e forniture, contratti, appalti, concessioni, opere pubbliche, servizi economici).

4. Qualora l'atto soggetto a controllo non sia sicuramente attribuibile ad una delle Sezioni e assegnato alla Sezione prima.

5. Il Dirigente responsabile organizzativo della Struttura «Comitato regionale di Controllo» provvede all'assegnazione degli atti alle Sezioni secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo.

Art. 19.

Sospensione dei termini nei periodi feriali

1. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 31 agosto e dal 27 al 31 dicembre.

Art. 20.

Trasmissione degli atti

1. Gli atti degli enti indicati all'art. 2 comma 1 sono trasmessi in unico esemplare autenticato al Comitato entro trenta giorni dalla data di adozione a pena di decadenza; essi sono corredati da ogni altro atto o documento richiamato, nonché dagli atti eventualmente presentati ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che non siano già stati soggetti a controllo.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono elencati in foglio separato, redatto in duplice copia, una delle quali è restituita al consegnatario munita dell'attestazione della data di ricezione; in caso di invio tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro postale d'invio.

3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 46 comma 6 della legge 142/1990, entro cinque giorni dall'adozione.

4. Dalla data di ricevimento dell'atto decorrono a tutti gli effetti i termini di cui agli articoli 45 e 46 della legge 142/1990.

5. Le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e alle sue variazioni inviate al controllo, devono essere corredate, ove previsto, del parere dei revisori dei conti.

Art. 21.

Richiesta di chiarimenti

1. Il dispositivo dell'ordinanza della richiesta di chiarimenti sull'atto soggetto a controllo di cui all'art. 46 comma 4 della legge 142/1990 è comunicato, a cura del segretario, telegraficamente o mediante fonogramma o mediante fax, all'ente interessato entro ventiquattrore dalla pronuncia.

2. Nei successivi dieci giorni, a pena di nullità, il Segretario trasmette all'ente copia integrale dell'ordinanza.

3. I chiarimenti devono essere inviati all'organo di controllo, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta. Il termine è ridotto ad un mese quando l'atto soggetto al controllo è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Art. 22.

Istruttoria

1. Gli uffici del Comitato svolgono, secondo le modalità di cui all'art. 32 comma 2, l'istruttoria, provvedendo, ove necessario, ad integrare la documentazione. A conclusione dell'istruttoria il funzio-

nario incaricato redige un rapporto descrittivo del contenuto dell'atto e delle eventuali questioni di diritto, proponendo il conseguente schema di provvedimento.

2. Il componente relatore riferisce sulle pratiche a lui assegnate, formula la proposta di decisione e il successivo provvedimento del Comitato e li sottoscrive.

3. Il componente relatore, ove necessario, dispone l'integrazione dell'istruttoria, motivandola.

Art. 23.

Intervento degli amministratori

1. Per un più sollecito espletamento del controllo la Sezione ha facoltà di sentire, in ogni fase del procedimento e previa convocazione che deve pervenire con un preavviso di almeno quarantotto ore, il rappresentante legale degli enti interessati o altro soggetto da lui formalmente delegato al fine di acquisire elementi di valutazione degli atti sottoposti all'esame.

2. I rappresentanti legali, qualora ne facciano richiesta, devono essere sentiti su singoli atti all'esame del collegio.

3. I rappresentanti legali possono farsi assistere da funzionari dell'ente o da esperti e non possono comunque essere presenti durante la fase decisionale del controllo.

4. Dell'audizione è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Sezione e dal Segretario.

Art. 24.

Comunicazione dell'ordinanza di annullamento

1. Il dispositivo dell'ordinanza di annullamento predisposta ai sensi dell'art. 22, comma 2, è comunicato a cura del Segretario, telefonicamente o mediante fonogramma o mediante fax, all'ente interessato non oltre il termine fissato per il controllo.

2. Nei successivi dieci giorni il Dirigente del Settore trasmette all'ente copia integrale delle ordinanze.

3. Le ordinanze di annullamento sono immediatamente inviate al Bollettino ufficiale della Regione per la pubblicazione integrale.

Art. 25.

Poteri sostitutivi

1. I poteri sostitutivi sono esercitati dalla Sezione del Comitato nei casi previsti dalla legge previa diffida all'ente a compiere gli atti obbligatori per legge entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata nei casi di urgenza.

2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, la Sezione, sentiti i rappresentanti legali degli enti interessati, procede, ove del caso, alla nomina di un Commissario.

3. Il Commissario è scelto dalla Sezione di regola fra i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale.

Art. 26.

Coordinamento delle Sezioni

1. I Presidenti e i Vice Presidenti delle Sezioni si riuniscono periodicamente allo scopo di assicurare il coordinamento e di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio dell'attività di controllo. La data della convocazione è stabilita d'intesa dai Presidenti.

2. Alle riunioni assiste il Dirigente della Struttura «Comitato regionale di controllo»; possono altresì partecipare, se convocati, i funzionari addetti alle Sezioni e, su invito, esperti esterni.

3. Le risultanze delle riunioni non vincolano le decisioni che le Sezioni dovranno assumere nell'esercizio dell'attività di controllo.

Art. 27.

Relazione annuale

1. Il Presidente della Sezione trasmette, entro il mese di aprile di ogni anno, una relazione complessiva sull'attività svolta alla Giunta e al Consiglio regionale, che la esaminano entro il mese successivo per l'adozione delle opportune iniziative ai fini del miglior funzionamento dell'attività di controllo.

Art. 28.

Avvalimento delle strutture dell'organo di controllo

1. La Giunta regionale può avvalersi delle strutture del Comitato regionale di controllo per l'esercizio dell'attività di controllo ad essa demandata dalle leggi vigenti.

Art. 29.

Rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio nelle controversie aventi per oggetto atti del Comitato regionale di controllo spetta al Presidente della Giunta regionale.

Art. 30.

Accesso ai documenti

1. Ciascun Consigliere regionale nell'espletamento del proprio mandato ha diritto di ottenere notizie e dati dagli uffici del Comitato regionale di controllo; può altresì prendere visione di documenti relativi ad atti per i quali il controllo sia già stato esperito.

2. Chiunque abbia interesse può ottenere a proprie spese dalla segreteria del Comitato copia delle ordinanze e dei verbali delle sedute, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di accesso ai documenti pubblici.

Art. 31.

Personale

1. Il personale regionale addetto all'organo di controllo dipende funzionalmente dal Comitato regionale.

Art. 32.

Segreteria delle Sezioni

1. Le funzioni di segretario di Sezione sono svolte da personale assegnato alla Struttura «Comitato regionale di controllo».

2. Il Dirigente responsabile organizzativo della Struttura provvede ad assegnare al personale addetto alla stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. Il Segretario della Sezione è responsabile dell'esecuzione delle decisioni della medesima, assiste alle sedute, sottoscrive i verbali e le decisioni e cura la tenuta del registro delle sedute stesse.

Art. 33.

Aziende speciali e istituzioni

1. Gli atti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 142/1990 non sono soggetti al controllo previsto dalla presente legge.

CAPO II

NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.

Art. 34.

Atti soggetti al controllo

1. Il controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si esercita sulle deliberazioni concernenti:

- a) lo statuto e le eventuali modifiche;
- b) i regolamenti;
- c) il bilancio preventivo e sue variazioni;
- d) il conto consuntivo;

e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni anche temporanee del personale, le piante organiche e le relative variazioni, i contratti d'opera;

f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

g) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le convenzioni, i comodati, le costituzioni di servitù, di usufrutto e di enfiteusi, le modifiche di natura istituzionale e le estinzioni.

Art. 35.

Potere generale di annullamento

1. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2. Il Presidente della Giunta può richiedere la trasmissione delle deliberazioni assunte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e non soggette al controllo.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

- a) legge regionale 29 novembre 1974 n. 41;
- b) legge regionale 11 settembre 1991 n. 25 tranne l'art. 35;
- c) legge regionale 4 settembre 1992 n. 22;
- d) legge regionale 30 novembre 1992 n. 35;
- e) legge regionale 1º marzo 1994 n. 9;
- f) legge regionale 21 aprile 1995 n. 33.

Art. 37.

Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale procedono agli adempimenti di cui all'art. 3 per la costituzione della Sezione Seconda del Comitato.

2. Sono fatte salve le procedure di rinnovo e la eventuale nomina del Comitato per la sesta legislatura in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato eventualmente nominato continua ad esercitare le funzioni di controllo fino alla data di insediamento della Sezione Seconda. Da tale data svolge le funzioni attribuite dalla presente legge alla Sezione Prima.

Art. 38.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti all'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti rispettivamente al Capitolo 900 «Indennità di funzione e indennità forfettaria di rimborso spese ai membri degli Organi di controllo» e al Capitolo 905 «Indennità, spese di viaggio ecc. per trasferte ai membri degli Organi di controllo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 18 dicembre 1995

MORI

96R0154

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 1995, n. 4.

Regolamento della Commissione regionale per l'edilizia residenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 3 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
constatata l'esecutività del provvedimento

PROMULGA

il seguente regolamento regionale

Art. 1.

Commissione regionale per l'edilizia residenziale

1. La Commissione regionale per l'edilizia residenziale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).

2. La Commissione regionale per l'edilizia residenziale è formata dai componenti designati dagli enti, organismi, istituti ed associazioni individuati dall'art. 63 della legge regionale 10/1994 i quali, per ogni membro titolare, hanno facoltà di indicare un membro supplente.

Art. 2.

Funzioni

1. La Commissione regionale per l'edilizia residenziale svolge funzioni propositive di consulenza e di partecipazione esprimendo pareri in ordine:

- a) alla formazione del programma quadriennale regionale;
- b) alla formazione del progetto biennale regionale di intervento;
- c) alla periodica valutazione del fabbisogno abitativo nei diversi ambiti territoriali, con riferimento alle diverse fasce di reddito della popolazione ligure, distinguendo la necessità di edificare nuove abitazioni dalle prioritarie esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- d) alla periodica verifica dell'andamento del settore edilizio, dello stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale e della loro efficacia in relazione agli obiettivi;
- e) alla ripartizione dei fondi per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) all'approvazione di convenzioni tipo inerenti l'attuazione di programmi di edilizia residenziale assistiti o meno da finanziamento pubblico;

g) ai disegni di legge sulla materia di settore ed alle proposte della Giunta regionale al Consiglio regionale aventi ad oggetto regolamenti e direttive riguardanti la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

h) ad ogni altro provvedimento o questione relativo all'edilizia residenziale su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Commissione stessa.

Art. 3.

Presidente

1. La Commissione regionale per l'edilizia residenziale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore incaricato.

2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Commissione, svolge funzioni di Presidente il dirigente del Servizio regionale «Programmi di edilizia residenziale» e, in caso di impedimento o di assenza anche di quest'ultimo, un membro titolare individuato nel corso della seduta dalla medesima Commissione.

Art. 4.

Segretario

1. Il Segretario di cui al comma 7 dell'art. 63 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 assiste il Presidente della Commissione e, nel corso delle riunioni, provvede alle esigenze della Commissione e delle Sezioni di cui all'art. 5.

2. Il Segretario cura la redazione dei verbali e la loro conservazione.

Art. 5.

Sezioni

1. I lavori della Commissione sono articolati in due Sezioni permanenti così costituite:

- a) Sezione Edilizio - Programmatoria;
- b) Sezione Amministrativo Gestionale.

2. La Sezione Edilizio Programmatoria esprime pareri in merito a questioni attinenti agli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) dell'art. 2.

3. La Sezione Amministrativo Gestionale esprime pareri in merito a questioni attinenti agli argomenti di cui alle lettere d), e), f), g), h) dell'art. 2.

4. La Commissione, in relazione a specifiche finalità e necessità operative, può istituire nel proprio ambito anche Sezioni temporanee.

5. Le Sezioni esaminano preliminarmente, ai fini dell'espressione da parte della Commissione dei pareri di cui all'art. 2, le questioni loro affidate.

6. Il Presidente della Commissione può assegnare i lavori alla trattazione della Commissione stessa in seduta plenaria ovvero alla specifica Sezione competente per materia.

7. Il Presidente della Commissione può affidare a due o più sezioni in seduta congiunta l'esame di specifiche problematiche.

8. La Commissione può delegare alle Sezioni poteri decisionali per argomenti determinati con la specificazione dei relativi criteri direttivi.

9. La Commissione individua e nomina nell'ambito dei propri componenti i membri da assegnare a ciascuna Sezione e fra di essi individua il Coordinatore.

Art. 6.

Riunioni

1. Il Presidente convoca le riunioni della Commissione ogni qual volta sia necessario in relazione agli argomenti da trattare e comunque su istanza di almeno un terzo dei membri titolari della Commissione stessa.

2. La convocazione delle riunioni deve essere effettuata dal Presidente della Commissione per iscritto ed inoltrata con ogni mezzo utile almeno sette giorni prima della data della riunione.

3. L'avviso deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Per ciascuna questione all'ordine del giorno relazionano i Coordinatori delle Sezioni incaricate dell'esame preliminare, ovvero, per gli affari assegnati direttamente alla Commissione, i relatori individuati dal Presidente della Commissione stessa.

5. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere posti in visione presso la Segreteria della Commissione almeno un giorno prima della relativa seduta.

6. Spetta al Coordinatore delle Sezioni tessere il calendario nonché la data e l'ordine del giorno dei lavori delle Sezioni.

Art. 7.

Partecipazione alle riunioni

1. I membri titolari, in caso di impedimento, hanno cura di sollecitare la partecipazione ai lavori dei relativi membri supplenti.

2. Qualora un membro titolare risulti per tre volte consecutive assente ingiustificato, ne verrà richiesta la sostituzione all'ente, organismo, istituto o associazione da cui è stato designato.

3. Le presenze alle riunioni sono accertate tramite l'apposizione della firma degli interessati su appositi moduli che sono conservati a cura del Segretario della Commissione.

Art. 8.

Collaborazione

1. Il Presidente, sentita la Commissione, può far intervenire alla seduta esperti in altre materie e rappresentanti di organismi scientifici e culturali non facenti parte della Commissione, in relazione agli argomenti da trattare. Ai citati soggetti si applica la norma di cui al comma 10 dell'art. 63 della legge regionale 10/1994.

2. Il Presidente può inoltre richiedere la collaborazione di altri Enti pubblici nonché la presenza di loro rappresentanti alle sedute della Commissione.

3. Il Presidente può altresì far intervenire in qualità di relatori delle pratiche all'ordine del giorno o di esperti degli argomenti di cui all'art. 2 i dipendenti del Servizio regionale Programmi edilizia residenziale.

4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 non hanno diritto di voto.

5. Il Presidente può attivare, con le medesime modalità, le collaborazioni definite nel presente art. anche per i lavori delle Sezioni, sentiti i Coordinatori delle stesse.

Art. 9.

Numero legale

1. Le riunioni della Commissione e delle Sezioni in sede deliberante sono valide con la presenza della metà più uno dei membri che la compongono.

Art. 10.

Decisioni

1. Le decisioni della Commissione, nonché quelle delle Sezioni limitatamente ai casi previsti dall'art. 5 comma 8, vengono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità è determinante il voto del Presidente o del Coordinatore che si pronuncia per ultimo.

Art. 11.

Verbali delle sedute

1. Delle sedute della Commissione è redatto un verbale in forma sintetica. La relativa approvazione avviene all'inizio della seduta successiva.

2. A tal fine il Segretario provvede a consegnare ai componenti della Commissione, all'inizio di ciascuna seduta, copia dello schema di verbale della seduta precedente.

3. Ogni verbale è reso esecutivo con le firme del Presidente e del Segretario.

4. I verbali delle sedute delle Sezioni seguono analoghe modalità.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Data a Genova, addì 7 dicembre 1995

MORI

96R0155

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1996, n. 1.

Finanziamento straordinario a favore della «Fondazione Marco Lucchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin per i bambini vittime della guerra».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'intento di promuovere iniziative di particolare valore morale e sociale dirette a favorire concretamente un'azione di pacificazione e solidarietà, è autorizzata a concedere alla «Fondazione Marco Lucchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin per i bambini vittime della guerra» un finanziamento straordinario per la ristrutturazione e l'arredamento di un immobile adibito a centro di accoglienza per i bambini vittime della guerra e le loro famiglie.

Art. 2.

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'assistenza sociale di apposita domanda corredata:

- a) dall'elenco delle spese già sostenute dalla data di costituzione della Fondazione;
- b) dal preventivo di spesa di quelle programmate per il completamento della ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile adibito a centro di accoglienza.

Art. 3.

1. Il finanziamento è concesso dal Direttore regionale dell'assistenza sociale nella misura massima del 95 per cento delle spese ritenute ammissibili ed è erogato:

- a) per intero relativamente alle spese già effettuate dalla data di costituzione della Fondazione;
- b) a titolo di anticipazione, nella misura massima dell'80 per cento delle spese preventivate e nella misura massima di un ulteriore 15 per cento dopo la presentazione del dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Art. 4.

1. È fatto obbligo alla Fondazione, a pena di revoca dei finanziamenti erogati, di mantenere la destinazione d'uso degli stessi per gli immobili, gli impianti e le attrezzature in relazione ai quali vengono concessi i finanziamenti medesimi.

Art. 5.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 250 milioni per l'anno 1996.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4870 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione «Finanziamento straordinario per la ristrutturazione e l'arredamento di un immobile adibito a centro di accoglienza per i bambini

vittime della guerra e le loro famiglie» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 250 milioni per l'anno 1996.

3. Al predetto onere complessivo di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 250 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 31 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti). Detto importo corrisponde per lire 250 milioni alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 febbraio 1995, n. 12.

4. Sul predetto capitolo 4870 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l'anno 1995, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 del predetto stato di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 gennaio 1996

CECOTTI

95R0985

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1996, n. 2.

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, terzo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, concernente finanziamenti per il Centro zootecnico sperimentale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 10, terzo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato dall'articolo 73 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, i finanziamenti regionali per l'acquisto di scorte, necessarie per l'attività di avviamento del Centro zootecnico sperimentale, effettuato in nome e conto proprio dall'affittuario o dal comodatario sono considerati finanziamenti a fondo perduto erogati a favore dell'affittuario o del comodatario medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 gennaio 1996

CECOTTI

96R0086

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1996, n. 3.

Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento di personalità giuridica

1. Ai fini della valorizzazione economica ed ambientale del patrimonio di proprietà collettiva in zona montana e della salvaguardia di antiche e peculiari istituzioni locali, è riconosciuta personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane o ad organizzazioni di similare natura denominate Vicinia o Vicinanza consorziale o Consorzio vicinale od altrimenti identificate e di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed agli articoli 2-bis, come aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, e 23, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 38/1986, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.

2. La personalità giuridica è riconosciuta e concessa in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento

1. Possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica le associazioni e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, aventi sede nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed aventi per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati.

2. Il riconoscimento è concesso ai soggetti che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) un numero di aderenti di massima corrispondente alle comunioni familiari o alle famiglie di antico insediamento, già associati, partecipanti o compartecipanti alle associazioni esistenti di fatto, titolari di diritti acquisiti a titolo originario o derivativo sul patrimonio comune, e complessivamente rappresentativo di oltre la metà degli aventi diritto;

b) un patrimonio costituito da beni mobili ed immobili di comune proprietà, acquisito a titolo legittimo, situato in territorio classificato montano, destinato ad attività agro-silvo-pastorale o di agriturismo nonché alle connesse attività di servizio e, quanto ai beni immobili, regolarmente iscritti nei libri fondiari o trascritti nei registri immobiliari con il vincolo della inalienabilità e della indivisibilità;

e) un atto costitutivo ed uno statuto che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e sulla base degli usi e delle consuetudini localmente osservate, determinino le oggettive condizioni di appartenenza, realizzino un ordinamento interno caratterizzato dai principi della partecipazione e della rappresentanza, della comune e buona amministrazione, della pubblicità delle decisioni, della corretta gestione di bilancio e contabile e dell'autocontrollo.

3. La domanda per ottenere il riconoscimento è presentata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione, previa deliberazione dell'organo sociale competente. La domanda è corredata dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e da ogni altro atto che possa essere richiesto ad integrazione dei documenti presentati.

4. L'istanza di cui al comma 3 può essere proposta anche dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che si siano legittimamente costituiti in associazione anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Approvazione dello statuto

1. Con il provvedimento di concessione della personalità giuridica è approvato anche lo statuto dell'associazione; ogni successiva variazione e modificazione dello statuto è approvata secondo le vigenti disposizioni.

Art. 4.

Istituzione dell'elenco delle associazioni riconosciute

1. È istituito il pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. L'elenco è formato e tenuto dall'Assessore regionale alle foreste e parchi; in esso sono indicati la denominazione, la sede, il numero degli associati, i dati di identificazione del patrimonio immobiliare e gli estremi del decreto di riconoscimento e di approvazione dello statuto.

2. L'iscrizione nell'elenco è effettuata d'ufficio e così è annotata ogni variazione agli elementi di cui al comma 1. Dell'intervenuta iscrizione e di ogni successiva variazione è data notizia al comune ove ha sede l'associazione, alla provincia ed alla comunità montana nel cui territorio sono situati i beni immobili dell'associazione.

Art. 5.

Coordinamento tra associazioni e con enti locali

1. Le associazioni riconosciute ed iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 stabiliscono tra di loro modalità di coordinamento delle rispettive iniziative ed attività sia in via generale che per materie definite di comune interesse.

2. Gli enti locali possono prevedere nei loro statuti forme e modalità di coordinamento e di cooperazione con le associazioni riconosciute.

Art. 6.

Poteri delle associazioni

1. Le associazioni riconosciute hanno diritto di accedere ad ogni beneficio previsto dalle leggi regionali in materia agro-silvo-pastorale e di agriturismo; ad essi possono essere affidate funzioni, per l'esecuzione di opere ed interventi di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario e di tutela ambientale del loro patrimonio immobiliare o di quello di singoli proprietari che abbiano a tal fine incaricato l'associazione.

Art. 7.

Controlli

1. Lo svolgimento delle attività proprie dell'associazione è sottoposto ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Particolari prescrizioni possono essere stabilite per le funzioni affidate ai sensi dell'articolo 6.

2. Le associazioni trasmettono all'Assessore alle foreste e parchi, anche ai fini dell'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 4, le deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio, di rinnovo delle cariche sociali, nonché le deliberazioni di modificazione dello statuto ed ogni altra definita di straordinaria amministrazione.

3. La Regione può richiedere informazioni e notizie sia in ordine alle deliberazioni ad essa inviate, sia, nel rispetto dell'autonomia statutaria, su altre questioni riguardanti la vita associativa che abbiano rilievo pubblico.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Alle associazioni e ai consorzi che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 della presente legge è assegnato un contributo straordinario di lire 15 milioni a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute e di primo impianto.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.

3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.3.1. - spese correnti - Cate-

goria 1.4. - Sezione X - il capitolo 2800 (1.1.161.2.10.12) con la denominazione «Contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunione familiari montane a titolo di concorso nelle spese di primo impianto», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1995.

4. Al predetto onere complessivo di lire 250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 68 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dei bilanci medesimi), corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 gennaio 1996

CECOTTI

96R0087

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1996, n. 4.

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 «Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuative della legge 22 ottobre 1971, n. 865» e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36 «Attività di controllo e vigilanza nei confronti degli Enti regionali per lo sviluppo industriale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 18, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«1. È autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di promozione dello sviluppo industriale e di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e in particolare dell'articolo 36, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.»

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36, è sostituito dal seguente:

«3. La richiesta di inquadramento presso gli Enti soci di cui al comma 2 deve essere presentata dal personale interessato entro centotanta giorni dalla dichiarazione di esubero; gli Enti soci provvedono a deliberare sul suo accoglimento entro i successivi sessanta giorni.»

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 gennaio 1996

CECOTTI

96R0088

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1996, n. 5.

Esercizio del controllo sugli atti e vigilanza sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Atti soggetti a controllo

1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito le deliberazioni delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura concernenti:

- a) il bilancio preventivo, con allegato il programma annuale di attività;
- b) il conto consuntivo;
- c) le variazioni al bilancio preventivo;
- d) gli atti di carattere generale relativi all'ordinamento;
- e) la determinazione della pianta organica;
- f) la partecipazione, con maggioranza di capitale, in società e la costituzione di aziende speciali.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 possono altresì essere rinviare per il riesame con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale in copia integrale. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono contestualmente trasmesse alla Ragioneria generale della Regione per il parere di competenza.

4. Del ricevimento degli atti è dato avviso all'Ente camerale.

5. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono comunque tenute a trasmettere alla Giunta regionale l'elenco di tutte le deliberazioni adottate, con l'indicazione della data di adozione e l'esposizione sommaria dei contenuti.

Art. 2.

Termini per l'esercizio del controllo

1. Le deliberazioni di cui all'art. 1, comma 1, diventano esecutive dopo l'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi nel termine di sessanta giorni per gli atti di cui alle lettere a) e b), ridotto a quaranta giorni per gli atti di cui alle lettere c), d) ed f) dalla data di ricevimento, decorso il quale le deliberazioni divengono comunque esecutive, salvo rilievo istruttorio.

2. L'ordinanza istruttoria va comunicata entro la scadenza del termine di cui al comma 1 all'Ente camerale.

3. Dalla data di ricevimento della risposta da parte dell'Ente decorre per l'esercizio del controllo un nuovo termine di venti giorni.

Art. 3.

Esercizio del controllo

1. Nell'esercizio del controllo di legittimità il Presidente della Giunta regionale annulla, con decreto motivato, previa deliberazione della Giunta regionale, gli atti illegittimi.

2. Il rinvio dell'atto a nuovo esame ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è disposto dal Presidente della Giunta regionale con ordinanza motivata.

3. Le deliberazioni riesaminate sono soggette al solo controllo di legittimità per le parti riformate.

4. Del provvedimento di annullamento o di rinvio a nuovo esame va data comunicazione all'Ente camerale, a pena di decadenza entro il termine di cui all'articolo 2.

5. La trasmissione del provvedimento deve seguire entro dieci giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 4.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dagli articoli 2 e 3 possono avvenire anche a mezzo del servizio telegrafico, nonché mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei che garantiscano la conoscenza dell'atto purché, in tale ultima evenienza, l'addetto alla trasmissione provveda all'annotazione sull'originale del documento della data e dell'ora di quest'ultima nonché delle generalità della persona che ha provveduto, nell'interesse dell'Ente destinatario, alla ricezione della copia del medesimo.

Art. 5.

Vigilanza sull'attività

1. Il Presidente della Giunta regionale può sempre richiedere alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura atti e notizie o disporre accertamenti ed ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dell'Ente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti trasmette ogni sei mesi alla Presidenza della Giunta regionale una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente. In tale relazione formula eventuali rilievi e proposte diretti a conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.

Art. 6.

Controllo sostitutivo

1. Qualora dall'Ente sia omissso o ritardato un atto obbligatorio, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida all'organo responsabile, dispone l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

Art. 7.

Controllo su gli organi

1. Sino alla nomina dei nuovi organi statutari previsti dall'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta od uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni di legge o di regolamento, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta del Presidente della Giunta, sentite le deduzioni degli amministratori.

2. In caso di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente questo è retto da un Commissario nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta medesima.

3. La ricostituzione degli organi ordinari deve aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data di scioglimento.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 31 luglio 1970, n. 29.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 gennaio 1996

CECOTTI

96R0089

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 45.

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 dell'8 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di materia di servizi di trasporto non in linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico.

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta della metà, nel limite minimo e massimo, sino al 31 gennaio 1996.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1° febbraio 1996.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 5 dicembre 1995

GALAN

95R0026

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1996, n. 1.

Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 19 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

CAPO I

ISTITUZIONE DEL MARCHIO IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Veneto, tutela e promuove la denominazione d'origine delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, come definita dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia.

Art. 2.

Istituzione del marchio.

1. La Giunta regionale, entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 3.

Concessione dell'uso del marchio.

1. La Giunta regionale può concedere l'uso del marchio di cui all'articolo 2 esclusivamente ai soggetti che costruiscono imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali e relativi accessori, nel territorio dei comuni inseriti nel Piano di area per la laguna e per l'area veneziana (PALAV), approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 70 del 9 novembre 1995, e del Comune di Caorle.

Art. 4.

Produzioni tutelate

1. Ai fini della presente legge sono tutelate le imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali ed i relativi accessori, costruite nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, secondo i criteri artistici artigianali che, ancorché innovativi, rispettino la tradizione veneziana.

2. Le imbarcazioni in legno tutelate ai sensi del comma 1 con i relativi accessori, sono indicate nell'allegato A della presente legge.

Art. 5.

Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio

1. I soggetti ai quali è concesso l'uso del marchio di cui all'articolo 2 sono iscritti in apposito elenco depositato presso la Giunta regionale.

Art. 6.

Comitato di tutela

1. È istituito presso la Giunta regionale il comitato di tutela del marchio Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia.

2. Il comitato è composto da sette esperti nel settore delle imbarcazioni in legno di cui all'articolo 4, designati:

a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale, in relazione alle province interessate;

b) uno congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e media industria delle province interessate;

c) uno dall'ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere;

d) uno congiuntamente dalle società remiere;

e) uno dalla Camera di commercio di Venezia.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

5. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

Art. 7.

Compiti del comitato di tutela

1. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) predispone il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 2, comma 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) esprime il parere tecnico sulle domande di concessione d'uso del marchio;

c) vigila sull'osservanza del regolamento d'uso di cui alla lettera a);

d) propone le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni del regolamento d'uso di cui alla lettera a);

e) esprime il parere previsto dall'articolo 20.

2. I pareri di cui alle lettere b) ed e) e le proposte di cui alla lettera d) del comma 1 sono vincolanti.

Art. 8.

Regolamento d'uso

1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal comitato di tutela di cui all'articolo 7.

2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce i caratteri fondamentali delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia e relativi accessori con particolare riferimento ai modelli, forme, stili, decori tipici o innovativi, ma riconducibili a quelli tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, nonché alle tipologie merceologiche dei materiali utilizzati in conformità alle norme UNI.

Art. 9.

Procedure

1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera le modalità di presentazione delle domande di concessione dell'uso del marchio.

2. Contro il provvedimento di diniego di concessione dell'uso del marchio e contro il provvedimento di revoca del provvedimento di concessione medesimo, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

CAPO II INCENTIVI PER LA PRODUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 10.

Finalità

1. La Regione favorisce la costruzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, nonché le azioni formative atte a promuovere professionalità adeguate alle esigenze delle imprese e l'occupazione giovanile.

Art. 11.

Destinatari ed oggetto degli incentivi

1. Gli incentivi regionali per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 10 sono attribuiti ai soggetti concessionari del marchio di cui all'articolo 2 ad entrambe le seguenti condizioni:

- a) che presentino progetti di costruzione di imbarcazioni in legno tutelate dal marchio, fondati su commesse accertate;
- b) che per la realizzazione dei progetti siano assunti giovani tra i 16 e i 32 anni a tempo indeterminato.

Art. 12.

Misura degli incentivi

1. Gli incentivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) coprono le spese di realizzazione dei progetti di costruzione fino al trenta per cento delle spese ammesse e documentate con esclusione delle spese per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

2. Gli incentivi per le assunzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera b), sono concessi nella misura massima del settanta per cento degli oneri complessivi per ogni assunzione a tempo indeterminato e per i primi tre anni dalla data di decorrenza della medesima.

Art. 13.

Formazione professionale

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge sono attivati ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni, corsi biennali di formazione professionali finalizzati al conseguimento da parte degli allievi della qualifica di operaio falegname.

2. Il piano formativo prevede le seguenti discipline:

- a) cultura generale;
- b) organizzazione aziendale;
- c) storia e stili dell'imbarcazione;
- d) tecnologie del legno e dei materiali;
- e) disegno tecnico e applicato (CAD);
- f) laboratorio di falegnameria (processi produzione CAD e CAM);
- g) laboratorio di restauro del legno;
- h) cantieristica dell'imbarcazione in legno.

3. Per favorire l'avvio al lavoro dei giovani tra i 16 e i 32 anni, promuovendo professionalità adeguate alle aziende operanti nel settore della costruzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, sono attuate azioni formative teoriche e tecnico-pratiche ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.

4. Le azioni formative devono riguardare:

- a) la conoscenza dei materiali;
- b) le tecniche costruttive;
- c) l'uso manuale degli attrezzi e dei macchinari.

5. Le azioni formative teoriche possono espletarsi, a seguito di apposite convenzioni da stipulare tra i soggetti competenti, presso gli istituti professionali per le attività marinare di Venezia.

6. Le azioni formative tecnico-pratiche si esplicano presso l'azienda con l'addestramento all'uso degli impianti e delle attrezzature, in modo che al termine del ciclo formativo i soggetti che vi abbiano preso parte siano in grado di svolgere autonomamente le corrispondenti attività lavorative.

7. Per tutto il periodo di formazione, i praticanti hanno diritto alle prestazioni sanitarie e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le leggi vigenti.

CAPO III

PROCURE E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE O LA REVOCA DEGLI INCENTIVI

Art. 14.

Domande di ammissione agli incentivi

1. Le domande di ammissione agli incentivi di cui all'articolo 11 sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno corredate dalla documentazione idonea a comprovare l'avvio dei progetti di cui all'articolo 11, comma 2, e delle azioni formative di cui all'articolo 13. Alle domande devono essere allegati:

- a) un progetto di costruzione di imbarcazione in legno, fondato su commesse accertate, con l'indicazione delle azioni da svolgere, l'organizzazione e la gestione, i tempi e i modi di realizzazione;
- b) il preventivo dei costi con distinzione analitica di quelli relativi alla costruzione delle imbarcazioni oggetto di commessa e delle assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 15.

Approvazione dei progetti

1. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, il piano di riparto degli incentivi, nelle misure indicate all'articolo 12.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli incentivi sono liquidati, entro i successivi quarantacinque giorni, dal dirigente del Dipartimento competente nella misura del trenta per cento. Il restante settanta per cento è liquidato alla completa realizzazione dei progetti previa rendicontazione finale.

Art. 16.

Revoca contributo

1. La mancata realizzazione del progetto, esclusi i casi di forza maggiore debitamente documentati, comporta la restituzione degli incentivi ottenuti e relativi interessi legali.

2. Le modifiche del progetto e delle azioni formative, comportanti la costruzione di imbarcazioni per tipologia e materiali impiegati diversi da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 4, comporta oltre alla restituzione degli incentivi erogati e relativi interessi legali anche la esclusione dal concorso ai benefici della presente legge per tre anni.

CAPO IV

TUTELA E UTILIZZO IMBARCAZIONI TIPICHE E TRADIZIONALI DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA LAGUNA DI VENEZIA.

Art. 17.

Finalità

1. La Regione, per la piena attuazione della presente legge e dei principi in essa contenuti favorisce l'acquisto e la manutenzione da parte degli enti pubblici operanti ed aventi sede nella laguna di Venezia di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali rientranti nell'allegato indicato all'articolo 4, utilizzate per attività di servizio o di rappresentanza.

Art. 18.

Incentivi per l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni in legno

1. Gli enti pubblici di cui all'articolo 17 per concorrere ai benefici in esso previsti devono presentare domanda al Presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno. La domanda deve indicare:

a) nel caso di incentivi per la manutenzione, l'elenco delle imbarcazioni tipiche e tradizionali da mantenere con allegato un dettagliato preventivo di spesa predisposto da una azienda concessionaria del marchio di cui all'articolo 2;

b) nel caso di acquisto di nuove imbarcazioni, il preventivo di spesa redatto da aziende concessionarie del marchio di cui all'articolo 2, debitamente approvato secondo gli ordinamenti dell'ente acquirente;

c) nel caso di sostituzione di imbarcazioni possedute con imbarcazioni tutelate ai sensi della presente legge, il preventivo di spesa redatto da aziende concessionarie del marchio di cui all'articolo 2, debitamente approvato secondo gli ordinamenti dell'ente acquirente.

Art. 19.

Misura ed erogazione degli incentivi

1. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dal termine della presentazione delle domande di cui all'articolo 18 il piano di riparto degli incentivi nella misura massima:

a) del trenta per cento della spesa per le domande di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);

b) del quindici per cento della spesa per le domande di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

c) del venti per cento della spesa per le domande di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c).

2. Gli incentivi di cui al comma 1, sono liquidati in una unica soluzione dal dirigente del dipartimento competente nei quarantacinque giorni successivi alla presentazione di regolare fattura rispettivamente dei lavori di manutenzione o di acquisto.

Art. 20.

Fondo per la conservazione e la manutenzione delle imbarcazioni storiche

1. È istituito il fondo per la conservazione e la manutenzione delle imbarcazioni storiche di cui al comma 2.

2. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere i comuni di cui all'articolo 3 e gli enti o associazioni con sede nei medesimi, che detengono imbarcazioni tipiche e tradizionali della Repubblica di Venezia, che per il loro utilizzo in manifestazioni e anniversari storici o per la loro conservazione in istituti museali, abbisognano di manutenzioni specializzate.

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime il proprio parere in ordine all'appartenenza delle imbarcazioni per le quali è richiesto il contributo alle fattispecie previste dal comma 2.

4. Le domande per ottenere il contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

5. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il piano di riparto dei contributi da erogare nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammessa.

6. I contributi sono liquidati in un'unica soluzione dal dirigente del Dipartimento competente nei quarantacinque giorni successivi alla presentazione di regolare fattura.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 mediante utilizzo del fondo

globale di cui al capitolo n. 80210 «Fondo globale per le spese correnti», partita n. 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 sono istituiti con lo stanziamento di sola competenza:

a) il capitolo n. 20602 denominato «Fondo per la conservazione e la manutenzione delle imbarcazioni storiche (articolo 20)», con lo stanziamento di lire 40 milioni;

b) il capitolo n. 20604 denominato «Contributi regionali per la costruzione, acquisto e manutenzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia», con lo stanziamento di lire 120 milioni (capo II e IV);

c) il capitolo n. 20606 denominato «Spese per la richiesta di concessione del marchio collettivo Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia (articolo 2)», con stanziamento di lire 40 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 gennaio 1996

GALAN

(Omissis).

96R0113

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 gennaio 1996, n. 1.

Abrogazione degli articoli 9 e 13 della legge 19 dicembre 1995, n. 84, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 1995 recante: «Norme per l'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili - Interpretazione e modifiche di norme».

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 13 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 1995 recante: «Norme per l'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili - Interpretazione e modifiche di norme».

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 1996

GRAZIANO

Assessore regionale per l'industria
CANINO

96R0065

LEGGE 8 gennaio 1996, n. 2.

Disposizioni interpretative e modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 «Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche». Disposizioni varie in materia agricola.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rilascio autorizzazione

1. All'art. 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca»;

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«8. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'articolo 8, comma 3.

9. I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima».

Art. 2.

Rilascio e diniego autorizzazione

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi».

Art. 3.

Commissione comunale

1. All'art. 7 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), sono aggiunte le parole: «designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo».

Art. 4.

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. All'art. 8 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole: «dal sindaco» sono sostituite dalle altre: «dal consiglio comunale»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei mercati già istituiti sono mantenuti i posteggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge»;

c) al comma 11, dopo le parole: «può revocare», aggiungere le altre: «sentita la Commissione di mercato»;

d) al comma 13, le parole da: «L'istituzione» sino a «art. 7» sono sostituite dalle parole: «Il consiglio comunale delibera, sentita la commissione di cui all'art. 7, l'istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercati o fiere locali e, sentita la commissione di cui all'art. 8-ter, lo spostamento di luogo o di data di svolgimento degli stessi»;

e) al comma 14, le parole: «di souvenir può essere svolta» sono sostituite dalle seguenti: «le vendite di souvenir possono essere svolte»;

f) al comma 16, dopo le parole: «dalla normativa nazionale» sono aggiunte le seguenti: «distinguendo tra la concessione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 e quella di cui alla lettera b) dello stesso comma 2».

Art. 5.

Integrazione della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

Regolarizzazione di mercati

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, sentita la commissione di cui all'art. 7, provvedono a regolarizzare, mediante apposito atto di istituzione, i mercati di fatto esistenti nella loro attuale configurazione, compresi gli ampliamenti ai mercati formalmente già costituiti. I comuni procedono contestualmente a regolarizzare, a richiesta degli interessati, anche la posizione degli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale se in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione, indicata nell'apposito regolamento comunale, comprovante l'attività svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il comma 17 dell'art. 8 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 è abrogato».

Art. 6.

Integrazione della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18

1. Alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18, dopo l'articolo 8-bis, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8-ter.

Commissione di mercato

1. Presso ciascun mercato è istituita una commissione composta da quattro membri, eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività, sulla base di una lista unica cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Le modalità di elezione sono stabilite dal sindaco, il quale dispone altresì quanto necessario per il funzionamento di ciascuna commissione di mercato.

2. Della commissione di mercato fa parte altresì un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto con le stesse modalità indicate al comma 1».

Art. 7.

Modifica dell'art. 9

della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18

1. L'art. 9 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Limitazioni e divieti

1. Non possono essere stabiliti limitazioni e divieti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche. Sono fatte salve le concessioni di suolo pubblico, per suolo antistante ai negozi, già rilasciate nei mercati, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento comunale disciplina i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nonché la distanza compresa tra due soste susseguenti».

Art. 8.**Orari**

1. All'art. 10, comma 4, della legge regionale 1º marzo 1995, n. 18, alla fine aggiungere: «nonché i rappresentanti di categoria».

Art. 9.**Determinazione delle aree pubbliche**

1. All'art. 11, comma 1, della legge regionale 1º marzo 1995, n. 18 dopo le parole: «o mercato i posteggi» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi i mercati esistenti».

Art. 10.**Concessione di posteggio**

1. All'art. 14 della legge regionale 1º marzo 1995, n. 18 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'art. 20, comma 2, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione fino a sei mesi. Sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi il comune provvede, sentita la Commissione di mercato, a destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri».

Art. 11.**Conversione della precedente autorizzazione**

1. All'art. 17 della legge regionale 1º marzo 1995, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione di cui al comma 1, posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è titolare di concessione di posteggio utilizzabile per sei giorni la settimana, in più comuni, viene convertita in singole autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), corrispondenti ai singoli posteggi, da parte di ciascun comune in cui è da esercitarsi l'attività»;

b) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo:

«Alla conversione dell'autorizzazione per gli esercenti residenti fuori della Sicilia provvede l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca»;

c) al comma 8 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Art. 12.**Richieste di conversione delle autorizzazioni**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge regionale 1º marzo 1995, n. 18 le richieste di conversione delle autorizzazioni, presentate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 all'Amministrazione regionale, sono trasmesse, a cura dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ai comuni competenti per l'emanazione dei relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.**Applicazione della legge ai pescatori**

1. All'art. 18, comma 2, lettera c), dopo la parola: «associati» aggiungere le altre: «esclusi i periodi di fermo previsti dalla legge».

Art. 14.**Modifica all'art. 19 della legge regionale 1º marzo 1995, n. 18**

1. All'art. 19, comma 2, della legge regionale 1º marzo 1995, n. 18 le parole: «all'art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 36».

Art. 15.**Sanzioni**

1. All'art. 20 della legge regionale 1º marzo 1995, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'UPICA comunica i casi di particolare gravità o di recidiva ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di sessanta giorni»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo»;

c) al comma 9 le parole: «alla vendita o alla distribuzione delle merci» sono sostituite dalle seguenti: «alla vendita o alla distruzione delle merci»;

d) al comma 1 gli importi: «lire 500.000» e «lire 5.000.000» sono sostituiti rispettivamente con: «lire 300.000» e «lire 3.000.000»; al comma 2: «lire 300.000» e «lire 2.000.000» sono sostituiti con: «lire 200.000» e «lire 1.000.000»; al comma 3: «lire 500.000» e «lire 5.000.000» sono sostituiti con: «lire 300.000» e «lire 3.000.000»; al comma 4: «lire 1.000.000» è sostituito con: «lire 500.000»; al comma 6: «lire 15.000.000» sostituito con: «lire 5.000.000».

Art. 16.**Integrazione alla legge regionale 1º marzo 1995, n. 18**

1. Alla legge regionale 1º marzo 1995, n. 18 dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.**Regolamento comunale**

1. I comuni, sentita la commissione di cui all'art. 7 possono disciplinare con regolamento l'applicazione della presente legge, anche sulla base di direttive dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. I regolamenti comunali dovranno comunque adeguarsi alle predette direttive anche se emanate successivamente.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è sottoposto all'esame preventivo di legittimità della sezione centrale del comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 17 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44».

Art. 17.**Servizi per i mercati storici**

1. All'art. 22 della legge regionale 1º marzo 1995, n. 18 è aggiunto il seguente comma:

«2. È fatto carico ai comuni di dotare i mercati storici dei servizi necessari per l'adeguamento alla vigente normativa nazionale».

Art. 18.**Prosecuzione degli interventi per favorire la privatizzazione delle società controllate dall'Ente di sviluppo agricolo**

1. All'art. 7 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, il primo periodo del comma 1, dalle parole: «L'Ente di sviluppo agricolo» alle altre: «ripresa della produttività», è sostituito dal seguente:

«L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) in vista della privatizzazione delle società controllate Sanderson Agrumaria Meridionale S.p.A., Siciliana zootecnica in liquidazione, Valle dei Platani S.r.l., è autorizzato a proseguire, con oneri a carico del proprio bilancio, negli interventi finanziari a favore dei programmi di ristrutturazione anche mediante corsi di formazione rivolti a promuovere la dismissione delle partecipazioni azionarie dell'Ente».

Art. 19.**Proroga del termine per i lavoratori forestali**

1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 79 è prorogato al 29 febbraio 1996.

Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 1996

GRAZIANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
SPOTO PULEO

Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca
ABBATE

96R0066

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1995, n. 49.

Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995/1997 - II provvedimento.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 1995)

(Omissis).

96R0080

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 50.

Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 20 «Istituzione del comitato d'intesa regione-enti locali».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 23 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1988, n. 20

1. L'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1988, n. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Composizione

1. Il comitato d'intesa è nominato con deliberazione della giunta regionale, ed è composto:

- a) dal presidente della giunta regionale;
- b) dal vice presidente della giunta regionale;
- c) dall'assessore regionale competente in materia di enti locali;
- d) da tre consiglieri regionali designati dal consiglio regionale;
- e) dai presidenti delle provincie;
- f) dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia;

g) da tre rappresentanti designati dall'associazione regionale comuni lombardi (A.N.C.I. - Lombardia);

h) da tre rappresentanti designati dalla delegazione lombarda dell'unione nazionale comuni ed enti montani;

i) dai dirigenti dei servizi enti locali, segreteria della giunta, affari istituzionali e legislativi, legale e del contenzioso e bilancio;

l) dagli assessori interessati, ove gli argomenti da discutere siano di loro pertinenza.

2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale, ovvero, in sua assenza, dal vice presidente della giunta regionale o, in assenza di entrambi, dall'assessore competente in materia di enti locali.

3. Il comitato d'intesa, che dura in carica cinque anni, viene rinnovato entro sei mesi dal rinnovo del consiglio regionale.

4. Sino all'insediamento del nuovo comitato d'intesa, i relativi compiti sono esercitati da quello uscente.

5. Funge da segretario del comitato un impiegato regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava assegnato al servizio competente in materia di enti locali».

Art. 2.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1988, n. 20

1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1988, n. 20 è sostituito dal seguente:

«3. L'assistenza amministrativa e documentale è prestata dal competente servizio in materia di enti locali».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 21 dicembre 1995

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 novembre 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 14 dicembre 1995, prot. n. 22902/4322).

96R0081

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 51.

Modifica alla legge regionale 17 maggio 1985, n. 43 «Norme in materia di polizia locale».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 23 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 43

1. La lett. a) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 43, già sostituita dall'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1988, n. 46 «Integrazione e modifica della legge regionale 17 maggio 1985, n. 43 concernente norme in materia di polizia urbana» è sostituita dalla seguente:

«a) l'assessore competente in materia di enti locali che lo presiede, o suo delegato».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 21 dicembre 1995

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 novembre 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 14 dicembre 1995, prot. n. 20502/4321).

96R0082

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1995, n. 70.

Sostituzione del 3° comma dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1981 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1979 n. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 1 del 4 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il 3° comma dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 44, di Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5 è così sostituito:

«Al Consigliere, inviato in missione in casi particolari, previa autorizzazione all'uso dell'automezzo proprio da parte del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze spetta altresì il rimborso della spesa raggugliata a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza nonché della spesa, sostenuta e documentata, per il pedaggio autostradale, per il garage o parcheggio a pagamento e per traghetto. I Consiglieri, nella sede di missione, sono autorizzati all'uso del taxi ed hanno diritto, dietro presentazione delle relative quietanze, al rimborso delle spese sostenute. Il consenso all'uso del mezzo proprio viene rilasciato previa dichiarazione scritta dall'interessato, dalla quale risulta che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo autorizzato».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 dicembre 1995

DINARDO

96R0072

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1996, n. 1.

Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 4 del 24 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Aumento degli importi

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 gli importi delle tasse sulle concessioni regionali delle sopratasse e dei contributi elencati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni sono aumentati del 20 per cento.

2. Sono esclusi dall'aumento previsto al comma 1 gli importi delle tasse di cui ai numeri d'ordine 17 e 18 della tariffa di cui al precedente comma 1.

3. La tassa sulle concessioni regionali per la costituzione di aziende agroturistico-venatorie e per i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - istituita dall'art. 23, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - è dovuta nella misura fissata rispettivamente ai numeri d'ordine 16.1 e 16.2 della tariffa di cui al precedente comma 1.

4. Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle mille lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse, sopratasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa, sopratassa o del contributo.

Art. 2.

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 l'ammontare della tassa prevista dal comma 1 dell'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e di cui all'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1984, n. 11, è fissato in L. 100.000.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 18 gennaio 1996

BRACALENTE

96R0683

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1995, n. 102.

Modificazioni alla legge regionale 1º giugno 1994, n. 42 - Disciplina sulla ossigenoterapia domiciliare.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 76 del 7 dicembre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 3
della legge regionale 1º giugno 1994, n. 42*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Destinatari e modalità di trattamento

1. I soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica, per i quali possono ricorrere le condizioni di ossigenoterapia a lungo termine, accedono alle strutture di cui al comma 3 al fine dell'ammissione al trattamento.

2. Al fine di consentire una migliore fruibilità del servizio, l'ammissione al trattamento è consentita anche a quei soggetti che, a seguito della propria personale impossibilità di accesso alla struttura, facciano pervenire alla stessa, unitamente alla certificazione medica sulle proprie condizioni di salute, copia della cartella clinica con la diagnosi, gli esami, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche. La struttura sulla base delle documentazioni presentate, provvede o meno all'ammissione in trattamento.

3. L'ammissione al trattamento di ossigenoterapia a lungo termine è subordinata all'esecuzione di specifici protocolli diagnostici da parte delle strutture operative di pneumologia e di fisiopatologia respiratoria o, in loro carenza, da altre strutture individuate dalle «Aziende sanitarie».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 4
della legge regionale 1º giugno 1994, n. 42*

L'art. 4 della legge regionale n. 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Modalità di erogazione

1. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine è a carico del servizio sanitario esclusivamente in base alle modalità di cui alla presente legge.

2. Per i fini di cui all'art. 3 e allo scopo di assicurare la fornitura delle bombole di ossigeno direttamente al domicilio dei pazienti in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le Aziende Unità sanitarie locali sono autorizzate a stipulare contratti con le ditte fornitrici aventi i requisiti di legge, previa gara da effettuarsi in base alla vigente normativa e introducendo clausole che consentano la verifica della quantità di ossigeno effettivamente consumata.

3. Le Aziende Unità sanitarie locali provvedono agli ordinativi di fornitura sulla base delle richieste pervenute dalle strutture operative abilitate di cui all'art. 3».

Art. 3.

*Abrogazione dell'art. 5
della legge regionale 1º giugno 1994, n. 42*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 42/1994 è abrogato.

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 6
della legge regionale 1º giugno 1994, n. 42*

L'art. 6 della legge regionale n. 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge e decorrenti dall'anno 1996 si provvede, per tale anno e per gli anni successivi, con legge di bilancio imputando la spesa al capitolo corrispondente al capitolo 17165 del bilancio 1995.

2. Per l'anno 1995 continua a produrre effetti l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 1º giugno 1994, n. 42».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 novembre 1995

CHITI

La presente legge è approvata dal Consiglio Regionale il 31 ottobre 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 novembre 1995.

96R0096

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1995, n. 103.

Modifica dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 109 (Interventi a favore delle attività produttive extragricole per l'anno 1993):*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 77 del 13 dicembre 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 109 è sostituito dal seguente:

«1. La regione concorre, a favore dei soggetti indicati dall'art. 1 della legge regionale n. 66/93, all'incremento dei loro fondi di garanzia con un importo di L. 100.000.000 cadauno e con un importo di L. 300.000.000 da ripartirsi proporzionalmente agli affidamenti garantiti dai Consorzi Fidi come risultano in essere alla data del 31 dicembre 1994 sulla base del loro bilancio 1994 e di apposite attestazioni bancarie».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 4 dicembre 1995

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 31 ottobre 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 novembre 1995.

96R0097

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 104.**Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 78 del 14 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 64 della R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

2. Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale.

3. I regolamenti di cui al 1° comma sono redatti in conformità alle disposizioni della presente legge e sono sottoposti al solo ordinario controllo di legittimità del competente organo regionale.

4. Il Comune adegua il proprio regolamento alle modifiche successive apportate alla normativa di riferimento.

Art. 2.

1. La coltivazione degli agri marmiferi di cui all'art. 1 è disposta dal Comune, a titolo oneroso, con atto di concessione amministrativa temporanea.

2. La concessione è subordinata al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici previsti dalla legge.

3. Gli adempimenti prescritti dalla legge per rimuovere i vincoli di cui al comma precedente costituiscono presupposti necessari per il rilascio della concessione.

4. Lo sfruttamento degli scarti della lavorazione, comunque denominati, costituiscono contenuto obbligatorio dell'atto di concessione ed è regolato in modo da individuare comunque nel concessionario il soggetto che ne risponde direttamente al Comune.

5. Per il rilascio e l'esercizio della concessione, si applica, in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai precedenti commi, la disciplina stabilita dalla legge regionale per il rilascio e l'esercizio di autorizzazione alla coltivazione di cava o torbiera.

Art. 3.

1. Fino all'approvazione del regolamento, ai sensi dell'art. 1, l'autorizzazione comunale di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, e successive modificazioni, costituisce comunque presupposto necessario per la coltivazione degli agri marmiferi di cui alla presente legge ed è rilasciata alle condizioni previste dalla citata legge regionale.

2. La legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, e successive modificazioni, si applica inoltre ai fini dell'esercizio della autorizzazione di cui al primo comma.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle Regioni. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 dicembre 1995

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995 n. 221)

La presente legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995, è stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, con sentenza n. 488 dell'8 novembre 1995, depositata il 20 novembre 1995.

96R0098

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 105.**Attribuzione ai Comuni e alle Province di beni immobili regionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 78 del 14 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione Toscana che siano utilizzati direttamente dai Comuni e dalle Province per l'erogazione di servizi o per lo svolgimento di funzioni istituzionali possono essere attribuiti in proprietà a titolo gratuito ai medesimi enti nel cui territorio insistono i beni.

2. Gli altri beni del patrimonio disponibile della regione possono essere attribuiti in proprietà a titolo oneroso ai Comuni e alle Province con le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.

Art. 2.**Esclusioni**

1. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge:

a) gli immobili ritenuti necessari alle esigenze della Regione, ovvero quelli ritenuti strategici ai fini dell'attività regionale;

b) gli immobili del patrimonio agricolo-forestale in delega ai sensi della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64;

c) gli immobili adibiti a civile abitazione, ad usi commerciali, turistici e produttivi;

d) gli immobili compresi nelle tabelle a) e d) allegata alla legge regionale 30 dicembre 1992, n. 63 e quelli per i quali è stata disposta l'alienazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.**Procedure**

1. Ai fini dell'attribuzione in proprietà dei beni immobili di cui al precedente art. 1 i Comuni e le Province debbono farne richiesta alla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La richiesta è fatta dal Sindaco ovvero dal presidente della Provincia su conforme deliberazione del Consiglio Comunale o del Consiglio Provinciale.

3. Nel caso di richiesta di attribuzione di immobili a titolo oneroso la deliberazione del Consiglio dovrà contenere l'approvazione della spesa ed indicare i mezzi finanziari per farvi fronte.

Art. 4.*Stima dei beni*

1. Per la stima degli immobili da attribuire a titolo oneroso si applica l'art. 18 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 20.

La Commissione tecnica è integrata con un unico tecnico nominato dal Comune o dalla Provincia che ha fatto la richiesta.

2. La stima è fatta determinando il valore commerciale presunto del bene nello stato di fatto di diritto in cui il bene medesimo si trova.

Art. 5.*Destinazione dei beni di cui all'art. 1, comma 1*

1. I Comuni e le Province ai quali vengono attribuiti i beni immobili di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge si obbligano a mantenere la destinazione dei beni medesimi alla diretta erogazione di servizi ovvero allo svolgimento di funzioni istituzionali.

2. I Comuni e le Province si obbligano a non alienare i beni mobili di cui al precedente comma né a costituire su di essi diritti di o personali, senza il consenso della Regione. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può autorizzare l'alienazione con l'obbligo in ogni caso di reinvestire il ricavato della vendita in altri beni mobili destinati all'erogazione di servizi ovvero allo svolgimento di funzioni istituzionali.

3. Il mutamento della destinazione dei beni determina il riassetto della proprietà degli stessi da parte della Regione.

L'accertamento dell'avvenuto mutamento della destinazione è seguito dagli uffici regionali con verbale redatto in contraddittorio tra i rappresentanti del Comune o della Provincia. L'accertamento è valido anche se il rappresentante del Comune o della Provincia non compare nonostante l'avviso ricevuto ovvero si rifiuta di sottoscrivere il verbale.

4. A seguito dell'accertamento il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento dei beni nel patrimonio regionale.

Il D.P.G.R. costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore della Regione.

Art. 6.*Destinazione dei beni di cui all'art. 1, comma 2*

I Comuni e le Province ai quali vengono attribuiti in proprietà i beni immobili di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge si obbligano a non alienarli ovvero a non costituire su di essi diritti di superficie se non con l'autorizzazione della Regione, per un periodo di 20 anni. Qualora la Regione conceda l'autorizzazione, le plusvalenze eventualmente verificatesi per qualsiasi causa e realizzate con la vendita dei beni immobili, ovvero con la costituzione del diritto di superficie, sono versate alla Regione nella misura del 5%.

Art. 7.*Attribuzione dei beni di cui all'art. 1, comma 1*

1. L'attribuzione ai Comuni e alle Province dei beni immobili di cui all'art. 1 della presente legge è deliberato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

2. La consegna dei beni è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato mediante appositi verbali da redigersi con intervento in contraddittorio dei rappresentanti dei Comuni e delle Province interessati. I verbali debbono contenere l'indicazione dei vincoli a cui è assoggettato il trasferimento.

3. I verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti costituiscono titolo e per la trascrizione e per la voltura catastale a favore del destinatario dei beni, che provvederà a propria cura e spese nei termini di legge.

Art. 8.*Attribuzione dei beni di cui all'art. 1 comma 2*

1. L'attribuzione ai Comuni e alle Province dei beni immobili di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2. La deliberazione indica le condizioni e le riserve alle quali è sottoposta l'attribuzione dei beni.

3. L'atto di trasferimento dei beni al patrimonio degli enti destinatari è fatto nella forma di compravendita e rogato da un notaio indicato dal Comune o dalla Provincia interessata.

Tale atto deve contenere l'indicazione degli obblighi di cui all'art. 6 della presente legge.

4. Le spese sono a carico dell'ente destinatario dei beni.

Art. 9.*Abrogazione*

La legge regionale 4 aprile 1980, n. 26 è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 dicembre 1995

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995, è stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, con sentenza n. 462 del 19 ottobre 1995, depositata il 26 ottobre 1995.

96R0099

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1995, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1995, n. 46: Iniziative a sostegno delle associazioni storiche femminili in occasione del 50° anniversario della Resistenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 9 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1995, n. 46 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. La Regione Lazio destina, ai fini indicati nell'articolo 1, la somma totale di L. 400.000.000 ripartita nel modo seguente:

a) L. 300.000.000 all'UDI, con il vincolo che essi vengano destinati alla ristrutturazione della sede in via Arco di Parma di proprietà del comune di Roma, sede che dovrà ospitare l'archivio storico dell'associazione, vincolato dalla Soprintendenza ai beni archivistici come materiale di interesse nazionale fin dal 1987 ed aperto al pubblico ed agli studiosi;

b) L. 100.000.000 al CLF, per l'organizzazione delle iniziative del cinquantennio».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1995, n. 46 viene aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1995, la spesa di L. 400.000.000.

2. L'onere finanziario, di cui al comma 1, viene iscritto per l'esercizio 1995, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 44229, di nuova istituzione nel bilancio regionale, con la seguente denominazione: Iniziative a sostegno delle associazioni storiche femminili in occasione del 50° anniversario della Resistenza.

3. Alla relativa copertura di competenza si provvede mediante utilizzazione della posta contabile iscritta per il corrispondente importo alla lettera a) - elenco 4 allegato al bilancio 1995; alla copertura di cassa si provvede mediante prelievo di pari importo dal capitolo 16325 del bilancio stesso».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1995

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 25 novembre 1995.

96R0058

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio Inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 114.000 L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 38.000 L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 30.000 L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 15.000 L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici		
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000	pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Mario, 21
- ◆ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◆ **LANCIANO**
LITOLIBROCARA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◆ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◆ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Baccheris, 69
- ◆ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◆ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◆ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◆ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◆ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◆ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◆ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◆ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◆ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◆ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◆ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◆ **CARPI**
LIBRERIA BULGARIELLI
Corso S. Cebassi, 15
- ◆ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◆ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18/18
- ◆ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◆ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◆ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◆ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◆ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◆ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◆ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◆ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◆ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◆ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◆ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◆ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◆ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 69/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◆ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◆ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◆ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◆ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◆ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◆ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◆ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◆ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◆ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◆ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◆ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◆ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◆ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◆ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◆ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◆ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◆ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◆ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◆ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◆ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◆ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 154
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 108/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villasmara, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 45 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELF BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L	345.000	
- semestrale	L	211.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L	72.500	
- semestrale	L	50.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L	216.000	
- semestrale	L	120.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L	72.000	
- semestrale	L	48.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L	215.500	
- semestrale	L	118.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L	742.000	
- semestrale	L	410.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L	1.500
per ogni 96 pagine successive	L	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	340.000
Abbonamento semestrale	L	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 8 0 9 6 *

L. 2.800